Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28 settembre 2026

COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità pag. 3

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno pag. 3

Art. 3 Definizioni pag. 3

Art. 4 Soggetti beneficiari pag. 4

Art. 5 Criteri generali per la concessione di contributi pag. 4

Art. 6 Procedura per la concessione di contributi ordinari pag. 5

Art. 7 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria pag. 6

Art. 8 Erogazione dei contributi pag. 6

Art. 9 Documentazione della spesa pag. 7

Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici pag. 8

Art. 11 Iniziative di grande impatto pag. 8

Art. 12 Ulteriori obblighi dei beneficiari pag. 9

Art. 13 Decadenza pag. 9

Art. 14 Controlli pag. 10

Art. 15 Esclusioni pag. 10

Art. 16 Disposizioni Finali pag. 10

Art. 17 Entrata in vigore pag. 10

All. A pag. 11

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque tipo.
2. Il Comune, per il perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo II dello °Statuto Comunale, può concedere contributi in denaro e altri vantaggi economici, al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni da parte di soggetti terzi, a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. I benefici erogati con il presente regolamento sono caratterizzati dallo svolgimento da parte dei beneficiari di attività di interesse generale e dall'assenza di una controprestazione a favore dell'Amministrazione; non assumono quindi la natura di corrispettivo.
4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune, anche nell'ambito di forme di convenzione, partenariato e collaborazione, può concretizzarsi mediante:
   a. la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi");
   b. l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria o straordinaria, diversi dall'erogazione di denaro, definiti "benefici".
2. Qualora il sostegno del Comune si concretizzi mediante la concessione di patrocinio, si rinvia allo specifico regolamento.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
   a. contributi in via ordinaria: somme di denaro erogate mediante avviso pubblico, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dell'amministrazione;
   b. contributi in via straordinaria:
      b1) *una tantum*, a sostegno di proposte o di iniziative a carattere straordinario valutate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
      b2) per iniziative di grande impatto di cui all'art. 11 del presente regolamento;
   c. altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo, a carattere temporaneo, di sale e spazi, strutture, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere funzionali alla realizzazione di un progetto condiviso con l'Amministrazione;
   d. convenzione: accordo tra l'Amministrazione Comunale e uno o più soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico;

e. collaborazione/partenariato: modalità di realizzazione di iniziative di rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici e/o privati in possesso di specifiche competenze.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di benefici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
   a. pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
   b. enti/organizzazioni del Terzo Settore come normativamente definiti;
   c. fondazioni, comitati e associazioni anche non riconosciute, dotati di statuto registrato e codice fiscale; istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
   d. associazioni di categoria di operatori economici;
   e. soggetti privati aventi scopo di lucro, limitatamente alle spese ammissibili indicate nell'all. A, punto 1, lett. j.;
   f. soggetti privati aventi scopo di lucro per attività ed iniziative di cui all'art. 11, dagli stessi promosse, e per le quali l'Amministrazione Comunale garantisce la collaborazione attraverso i benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. b.
2. I richiedenti di cui al comma 1, lett. b. e c. devono svolgere, per statuto o atto costitutivo, attività rientranti negli obiettivi di cui al titolo II dello Statuto Comunale.
3. Non possono godere dei benefici di cui al presente regolamento:
   - sindacati, movimenti e partiti politici e loro espressioni;
   - progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici e/o sindacati;
   - soggetti di al comma 1, lettere da *a.* a *e.*, per iniziative a carattere commerciale.
4. I beneficiari devono svolgere le iniziative di cui al presente regolamento entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando presentino contenuti direttamente legati alla città di Udine e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono e/o comportino comunque benefici e vantaggi per la comunità.
5. Possono presentare domanda al Comune esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 regolarmente costituiti da almeno sei mesi alla data di ricezione dell'istanza.
6. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono a carico esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un beneficio come indicato nel precedente articolo 2.
7. È onere dei soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire autorizzazioni, nulla-osta e permessi di legge e tutto quanto necessario per lo svolgimento delle stesse.

Art. 5 Criteri generali per la concessione di contributi

1. I contributi sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
   a. coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune e documenti attuativi
   b. significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa

   c. capacità dell'iniziativa di generare un positivo impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, turistico, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni
   d. quantità, qualità, originalità ed innovazione delle iniziative programmate
   e. capacità di compartecipazione alla spesa correlata all'iniziativa
   f. presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati
   g. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti
   h. garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità.
2. La Giunta con proprio atto può ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.
3. Per i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b., l'istanza deve essere presentata prima dell'evento.
4. Non sono accoglibili le istanze presentate da soggetti che abbiano contenziosi o debiti scaduti e non rateizzati nei confronti del Comune.
5. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% della differenza tra le entrate - ricevute a vario titolo da altri soggetti pubblici o privati - e le spese ammissibili dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo stesso. Tra le entrate non si tiene conto del contributo erogato dal Comune per quell'iniziativa, e di altre entrate specifiche decise in sede di avviso. Il limite dell'80% può essere superato in via eccezionale con provvedimento motivato della Giunta Comunale.
6. Le spese ammissibili e non ammissibili sono definite nell'allegato A. al presente regolamento. La specificazione delle stesse è demandata all'avviso ovvero all'atto di concessione.
7. In sede di rendicontazione, il beneficiario presenta una dichiarazione attestante le entrate e le spese sostenute per il progetto/evento o per l'attività istituzionale/continuativa.
   Qualora l'80% (o altra percentuale prevista in sede di avviso/concessione) della differenza tra Entrate e Spese sia inferiore a quanto preventivato in sede di concessione del contributo, esso viene rideterminato in riduzione ad eccezione del caso in cui la differenza da recuperare sia inferiore ad € 50,00.

Art. 6 Procedura per la concessione di contributi ordinari

1. Quando non previsto negli atti di programmazione, la Giunta Comunale stabilisce l'importo e le linee di indirizzo per la concessione di contributi in via ordinaria il cui avviso verrà adottato dal dirigente competente e pubblicato sul sito del Comune. Nell'avviso devono essere indicati**:**
   a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo
   b. l'ammontare delle somme a disposizione per la linea contributiva
   c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione
   d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste
   e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici
   f. i criteri di assegnazione
   g. le modalità di erogazione e rendicontazione.

2. I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del/della Dirigente della struttura competente.
3. Il provvedimento deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la quantificazione, o il diniego del contributo.
4. Il/La Dirigente della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma precedente, può concedere un contributo di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione, come anche ai criteri di cui al comma 1, lett. f.
5. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Dirigente della struttura competente può avvalersi di un'apposita commissione composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto del contributo.

Art. 7 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a seguito di deliberazione con la quale la Giunta Comunale approva l'iniziativa e quantifica l'importo da concedere esplicitando le valutazioni effettuate.
2. L'istanza, a firma del legale rappresentante, presentata di norma almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, deve contenere:
   a. una dettagliata relazione che illustri l'iniziativa proposta, indicante la data di svolgimento e la richiesta di contributo, dalla quale risulti chiaramente il perseguimento di finalità coerenti con il presente regolamento;
   b. il preventivo di spesa, analiticamente suddiviso per voci, e relative entrate compresi i contributi e/o sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;
   c. la copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e/o privati e/o l'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati;
   d. il tipo di contributo o altro beneficio richiesto;
   e. l'eventuale materiale informativo;
   f. l'atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto ove esista.
3. Il Servizio competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente richiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine congruo.
4. I contributi sono concessi dal/dalla Dirigente del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi.

Art. 8 Erogazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati con provvedimento del/della Dirigente competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa di rendicontazione.

2. I soggetti beneficiari, entro i termini previsti dall'atto di concessione, devono presentare al/alla Dirigente competente, a firma del legale rappresentante:
   a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo; materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
   b. prospetto riepilogativo del consuntivo delle entrate e delle spese ammissibili, con elenco dettagliato delle stesse;
   c. copia della documentazione giustificativa delle spese come previsto dal successivo art. 9;
   d. dichiarazione comprovante che le fatture ed altri documenti giustificativi delle spese che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati rispetto a quelli indicati nel consuntivo di cui alla lettera b.;
   e. indicazione del Conto Corrente Dedicato;
   f. attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione giustificativa per specifiche voci di spese.
5. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o difforme, ovvero abbiano comportato una spesa inferiore a quanto preventivato, il/la Dirigente della struttura competente determina la riduzione del contributo concesso. Al contributo si applicano le ritenute d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente e gli altri adempimenti e controlli sempre previsti dalla normativa vigente.
6. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Dirigente del Servizio competente concede un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività. La restante quota verrà versata entro i termini di cui al comma 1, fatto salvo il diritto al recupero del Comune delle somme anticipate in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ovvero dell'attività.
7. Qualora il Comune vanti dei crediti nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, si dispone la compensazione mediante detrazione della somma dovuta dall'importo del contributo spettante.

Art. 9 Documentazione della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, fiscalmente valido, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto e/o bonifico. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
   I documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario del contributo dovranno indicare esattamente la prestazione eseguita ed il nome del progetto; nel caso di scontrini fiscali deve essere indicato in chiaro il bene acquisito o la prestazione ricevuta.
2. Le spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso, corredata della copia spese sostenute. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico. I rimborsi per vitto ed alloggio sono calcolati secondo le norme in vigore per i dipendenti comunali.

3. Il calcolo dei rimborsi chilometrici viene effettuato sulla base delle tabelle ACI unitamente alle ricevute attestanti il pagamento dei pedaggi autostradali.
4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente e dei compensi ai collaboratori è comprovato dalle buste paga/cedolini e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
5. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dalla ricevuta di pagamento da cui risulta il numero di telefono ricaricato, che è intestato al beneficiario.

Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici

1. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
2. Salvo diverse disposizioni specifiche, il soggetto beneficiario assume le responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. Pertanto, qualora il bene subisca danneggiamenti, smarrimenti, perimento o distruzione, il beneficiario è obbligato a risarcire l'Amministrazione.
3. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, comma 1, lett. c., il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
4. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

Art. 11 Iniziative di grande impatto

1. Nel caso la domanda di contributo riguardi iniziative che abbiano un grande impatto sulla città, la concessione del contributo è adottata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, nell'ambito delle risorse del Bilancio.
2. Per iniziative di grande impatto si intendono quelle che, oltre all'eventuale finanziamento da parte di soggetti terzi, presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
   a. manifestazioni o eventi che presentano un modello concettuale e creativo unico, non replicabile da altri soggetti e che ha costruito nel tempo una riconoscibilità sovracomunale;
   b. eventi di carattere internazionale o nazionale che abbiano ricadute positive per l'immagine della Città e del territorio;
   c. grande afflusso di pubblico.
3. Rientrano nelle iniziative di cui al comma 1 anche quelle manifestazioni che hanno una tradizione pluriennale sul territorio comunale, come anche quelle inserite nei documenti di programmazione dell'Ente.

4. In caso di iniziativa di grande impatto a carattere ricorrente il contributo di cui ai commi precedenti potrà essere concesso anche per più annualità (fino ad un massimo di tre anni) per garantire la programmabilità degli eventi.
5. La concessione del contributo di cui al comma 4 deve contenere apposita clausola disciplinante la possibilità per il Comune, senza oneri per lo stesso, di disporre una specifica revoca o riduzione del contributo concesso per le annualità successive agli eventi già svolti, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario previsto dal Bilancio dell'ente.
6. Per le modalità di concessione ed erogazione, si applicano i precedenti articoli 8 e 9.

Art. 12 Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
   a. di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi
   b. di richiedere preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche dell'iniziativa al Servizio competente del Comune
   c. di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/collaborazione del Comune di Udine", unitamente allo Stemma comunale/Logo.

Art. 13 Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 12, i beneficiari decadono dal contributo concesso nei seguenti casi:
   a. qualora l'attività non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa
   b. modifica, senza previa autorizzazione, del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo.
2. Costituisce motivo di decadenza dai benefici la condanna con sentenza definitiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti del potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
3. Nel caso di decadenza, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 14 Controlli

1. I Servizi competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

Art 15 Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
    a. ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
    b. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
    c. ai contributi erogati in attuazione di contributi ricevuti dal Comune per la realizzazione di progetti finanziati da leggi nazionali o europee;
    d. ai contributi concessi ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
    e. ai contributi per i quali la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche;
    f. ai beni tariffati sulla base dei rispettivi regolamenti ovvero deliberazioni.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Art. 16 Disposizioni Finali

1. Per i contributi già concessi ovvero le domande pervenute sulla base del precedente regolamento comunale, continuano ad applicarsi le norme ivi previste.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio n. 44 del 20 marzo 1998, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 16.

All. A.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili devono essere strettamente connesse all'esecuzione dei progetti e sono:
    a. costi per prestazioni di lavoro, incluso quello autonomo e sportivo e relativi oneri previdenziali ed assicurativi, anche svolti dai soci delle associazioni (esclusi quelli qualificati come volontari), che risultino proporzionati e giustificati rispetto all'attività svolta e coerente con il possesso di titoli professionali o comprovato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata. L'avviso può stabilire la percentuale massima del contributo che può essere riconosciuta a titolo di compensi di lavoro autonomo ai soci. Non verranno ammesse le spese per prestazioni di lavoro autonomo sostenute in favore del legale rappresentante e dei componenti dell'organo direttivo e di controllo nonché dei loro parenti ed affini entro il secondo grado, con l'eccezione dei compensi erogati per prestazione di lavoro sportivo.
    Sono ammesse inoltre le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, qualora venga dimostrata l'assoluta necessità delle trasferte, secondo le modalità dell'art. 9, comma 3
    b. una quota delle spese relative alla gestione immobili (es. affitti, utenze e spese assimilate), nella percentuale massima del 5% del preventivo di spesa, fino ad un massimo di € 500,00
    c. materiale di consumo
    d. prestazioni di servizi
    e. spese connesse alla promozione e pubblicizzazione
    f. noleggio o locazione di beni
    g. le spese relative a coffee break e rinfreschi e allestimenti ornamentali, esclusivamente nei casi di ospiti ed eventi di particolare prestigio per la città ed entro il limite del 5% delle spese ammesse a contributo e comunque fino ad un massimo di € 500,00
    h. oneri assicurativi per lo svolgimento del progetto per la quota parte relativa al periodo di realizzazione dello stesso
    i. ammortamenti di beni strumentali limitatamente alla fattispecie dei contributi ordinari a sostegno dell'attività istituzionale svolta in via continuativa

j. ai contributi in conto investimento e/o spese strettamente correlate di avviamento di nuove attività, riconosciute a fini fiscali, erogate in attuazione di politiche economiche definite dall'Amministrazione da realizzarsi esclusivamente tramite avviso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato

k. imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che sia detraibile da parte del beneficiario

l. altre spese coerenti con le finalità e con le attività previste

m. le spese per i volontari sono ammissibili nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Le condizioni dovranno essere stabilite dal soggetto richiedente con provvedimento adottato almeno 6 mesi prima della data della domanda di contributo. Fermo rimanendo quanto indicato nell'art. 10 del presente regolamento, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute con pagamenti tracciabili (es. bonifico bancario o postale, pagamento con carta di debito o credito ecc.), e non sono ammesse le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

   a. Spese per compensi relativi alla funzione di direzione o controllo degli Enti destinatari del contributo

   b. interessi passivi

   c. costi non direttamente riconducibili al progetto

   d. spese a forfait

   e. prestazioni in natura

   f. spese per l'acquisto e/o la ristrutturazione di beni immobili e mobili registrati

   g. ammende, sanzioni, penali

   h. spese rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito integralmente di una misura di sostegno finanziario pubblico

   i. contributi erogati, a qualsiasi titolo, ad altre associazioni

   j. altre spese prive di una specifica destinazione

   k. liberalità, necrologi, doni e omaggi

   l. oneri già coperti da altri soggetti

   m. diritti di segreteria, tasse, tariffe, marche da bollo

   n. il disavanzo dell'anno precedente.